

DELIBERA N. 262/12/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' 6 C S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "SUPER - CH. 938") PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 3.1 E 4.1, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (PROC. N. 2428/SM)

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132 e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante "*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*";

VISTO l'atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 15/06/2012, n. Cont. 55/12/DISM/ N° Proc. 2428/SM, notificato in data 26 giugno 2012, con il quale è stata contestata alla società 6 C S.r.l. con sede legale in Roma, via Tiburtina n. 1070, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "*Super – ch 938*", la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori con particolare riferimento

ai paragrafi 3.1 e 4.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 per aver trasmesso in data 16 aprile 2012, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, una serie di messaggi pubblicitari/televendite di "canali hot" visibili in abbonamento contenenti immagini a carattere erotico accompagnati da una voce che esorta i telespettatori ad effettuare l'abbonamento ai suddetti canali;

RILEVATO che la società non ha presentato presso questa Autorità giustificazioni, scritti difensivi e documenti e non ha prodotto motivata richiesta di audizione in merito al procedimento;

CONSIDERATO che:

-i contenuti veicolati e la pubblicizzazione di servizi destinati agli adulti non appaiono idonei alla visione da parte di minori, configurandosi come fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi, tenuto conto della fascia oraria di trasmissione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto;

-i contenuti monitorati sono andati in onda in fascia oraria c.d. "protetta" (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) in cui le Imprese televisive, ai sensi delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, sono tenute a *"effettuare un controllo particolare sia sulla programmazione, sia sui promo, i trailer e la pubblicità"* (paragrafo 3.1 del Codice) e a *"non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori (...) dedicando particolare attenzione alla fascia protetta"* (paragrafo 4.1 del Codice);

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione in data 16 aprile 2012, da parte del programma televisivo satellitare *"Super – ch 938"*, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, di una serie di messaggi pubblicitari/televendite di "canali hot" visibili in abbonamento contenenti immagini a carattere erotico accompagnati da una voce che esorta i telespettatori ad effettuare l'abbonamento ai suddetti canali è avvenuta in violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1 e 4.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per la violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari al doppio del minimo edittale corrispondente a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in quanto pur considerando l'incidenza della violazione su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori, anche alla luce dell'orario di messa in onda (fascia protetta) della serie dei messaggi pubblicitari/televendite dei "canali hot" esaminata, va tenuto conto della presumibile scarsa audience del programma satellitare;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: l'emittente non ha posto in essere alcuna idonea accortezza per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società 6 C S.r.l. è autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "*Super – ch 938*" e, pertanto, deve dotarsi di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società 6 C S.r.l. con sede legale in Roma, via Tiburtina n. 1070, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "*Super – ch 938*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1 e 4.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 262/12/CSP*", entro 30

giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 262/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291, 00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria